

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 199 DEL 07.07.2021

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud anche alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA. CIG: Z6B326527E. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- La gestione del Servizio rifiuti urbani nell'ambito territoriale delle province ricomprese nel perimetro dell'ATO Toscana Sud è affidata in concessione a SEI Toscana, società di progetto costituita dai membri dell'RTI aggiudicatario della gara bandita nel 2010 dall'Autorità d'Ambito;
- Il Contratto di servizio tra l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud e SEI Toscana è stato stipulato il 27 marzo 2013 per la durata di 20 anni, in esecuzione delle previsioni contenute nel bando di gara;
- La disciplina contrattuale è stata integrata:
 - o con cinque Accordi notarili (in data 24.12.2013, 16.11.2015, 29.07.2016, 04.10.2018, 30.07.2019)
 - o con quattro Accordi conciliazione (in data 15.11.2018, 18.06.2019, 28.10.2020 integrato con l'Addendum del 24.02.2021, e 04.05.2021);

RILEVATO che la gestione del Servizio rifiuti prestata da SEI Toscana ricomprende le attività di Raccolta, Spazzamento, Trasporto e avvio a recupero delle frazioni differenziate secche, mentre le attività di trattamento, recupero e smaltimento della frazione organica (FORSU) e dei Rifiuti indifferenziati (RUI) sono tutte affidate a terzi gestori impianti convenzionati con l'Autorità, nonostante il Contratto di Servizio prevedesse la realizzazione di due impianti (un Termovalorizzatore e un Biodigestore) da parte di un socio di SEI Toscana in possesso dei requisiti richiesti, ad oggi non presente nella sua compagine sociale;

CONSIDERATO CHE la qualificazione come "concessione" della gestione del servizio rifiuti in ATO Toscana Sud risale al contesto normativo vigente all'epoca della gara per l'affidamento del servizio, quando il finanziamento dei relativi costi era coperto dalla tariffa TIA, successivamente sostituito a partire dal 2013 dal tributo TARES e poi dal 2014 dal tributo TARI tuttora applicato;

DATO ATTO CHE elemento essenziale del contratto di servizio che disciplina la concessione ATO Toscana Sud è la regolamentazione economica del Corrispettivo dovuto dai Comuni dell'Ambito a SEI Toscana, che nel contratto di servizio si basa sui "costi standard" definiti nel capitolato di gara;

RILEVATO CHE a seguito dell'introduzione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, approvato con delibera N. 443 del 31.10.2019, la disciplina economica del Corrispettivo da riconoscere a SEI Toscana a partire dall'esercizio 2020 si è profondamente modificata, venendosi ora a basare sui "costi effettivi" risultanti dai bilanci annuali consuntivi del Gestore, andandosi a sostituire al calcolo del Corrispettivo secondo le regole del contratto di servizio;

DATO ATTO CHE nei primi anni di applicazione dell'MTR ARERA il Corrispettivo calcolato secondo il nuovo Metodo tariffario ha generato un significativo aumento di costi a carico dei Comuni rispetto al Corrispettivo calcolato secondo il contratto di servizio, solo temporaneamente attenuato dall'effetto calmieratore dei Limiti di crescita annua previsti dall'MTR;

CONSIDERATO CHE la facoltà concessa agli Enti Territorialmente Competenti dall'art. 4.5. della delibera ARERA 443/2019, che consente l'applicazione di tariffe più basse rispetto a quelle previste dall'MTR ARERA, purché sia salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario del gestore, non è stata finora applicabile nella concessione ATO Toscana Sud, stante le condizioni economico-finanziarie del Gestore;

DATO ATTO CHE sono pendenti avanti a tribunali amministrativi una pluralità di giudizi relativi alla gestione del servizio rifiuti nella concessione ATO Toscana Sud, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo ed alla gestione degli impianti, a seguito di ricorsi presentati sia dal Gestore SEI Toscana che da alcuni Comuni dell'Ambito, ed in particolare:

- ricorso di SEI Toscana avanti al TAR Milano per l'annullamento delle delibere dell'Assemblea d'Ambito approvazione del PEF 2020
- ricorso di SEI Toscana avanti al TAR Firenze per l'annullamento delle delibere dell'Assemblea d'Ambito di espressione di parere favorevole all'autorizzazione del potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione di Arezzo
- ricorso del Comune di Capalbio avanti al TAR Firenze per l'annullamento delle delibere dell'Assemblea d'Ambito di approvazione del PEF 2020
- ricorso di 12 Comuni dell'Ambito avanti al TAR Firenze per l'annullamento delle delibere dell'Assemblea d'Ambito di approvazione del PEF 2021

RAVVISATA pertanto l'opportunità, anche alla luce delle valutazioni condotte nelle sedute del Consiglio Direttivo del 24.03.2021 e del 05.05.2021, di procedere ad una ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud, quale formatasi anche a seguito degli elementi sopra indicati, da sottoporre agli Organi dell'Ente per eventuali atti di loro competenza, nella consapevolezza dell'esigenza di garantire la continuità del servizio;

RITENUTO inoltre che, data la complessità tecnica e la rilevanza economica della concessione ATO Toscana Sud, che presta il servizio rifiuti a 104 Comuni per un corrispettivo a loro carico pari a circa 200 milioni annui IVA inclusa, la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione, comprensivo di una valutazione legale sulle possibili iniziative da sottoporre agli Organi deliberanti dell'Ente prospettando i possibili rischi di ciascuna alternativa, debba essere supportata da un autorevole parere legale di un qualificato amministrativista, con comprovata esperienza nell'ambito degli affidamenti del servizio rifiuti, contraddistinto da elevata specificità;

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per un supporto qualificato per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per cui si rende necessario l'affidamento ad un soggetto esterno;

- per lo svolgimento dell'attività di ricognizione generale dello stato giuridico della concessione, nei termini sopra riportati, appare preferibile avvalersi, per la necessaria autonomia di giudizio, di una figura professionale terza e indipendente dai consulenti legali che hanno finora assistito l'Autorità;
- che il risultato della suddetta attività potrebbe essere, con elevata probabilità, utilizzabile anche in supporto alla difesa dell'Autorità nei procedimenti nei procedimenti giurisdizionali pendenti sopra richiamati;

DATO ATTO CHE con e-mail del 06/07/2021, è stato richiesto al prof. Andrea Maltoni, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Ferrara, un preventivo di spesa per la redazione di un parere pro veritate avente ad oggetto la *"ricognizione dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud, alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA e degli altri elementi subentrati dopo la stipula del contratto di affidamento, da sottoporre agli Organi dell'Ente per la valutazione degli eventuali atti di loro competenza"*;

PRESO ATTO CHE, in riscontro alla nostra richiesta, il Prof. Andrea Maltoni ha espresso la sua disponibilità a redigere il parere richiesto con sua e-mail in pari data assunta agli atti con prot. n. 4067/2021, formulando una proposta economica), pari ad euro 20.000,00 oltre oneri di Legge;

TENUTO CONTO CHE:

- dal curriculum vitae e studiorum trasmesso dal Prof. Andrea Maltoni unitamente alla proposta economica, si rileva che il medesimo possiede una esperienza professionale consolidata nel campo dei servizi pubblici, del diritto amministrativo e del codice dei contratti nonché autore di numerose pubblicazioni nei suddetti campi e pertanto il curriculum attesta l'alta professionalità e l'esperienza necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- quanto alla misura del compenso, la proposta economica formulata dal Prof. Andrea Maltoni risulta congrua per l'impegno e la professionalità richiesti tenuto conto della complessità dell'attività richiesta;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 12, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", con le quali l'ANAC ha fornito alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti all'articolo 17, comma 1 lett. d), i quali, pur se esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, devono essere affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del citato codice;

PRESO ATTO CHE l'ANAC nelle Linee Guida citate, al punto 3.1.4.2, afferma che l'affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti, in caso di assoluta particolarità della controversia o consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità e convenienza per l'Ente di conferire l'incarico di consulenza legale specialistica per la redazione di un parere legale pro veritate, al Prof. Andrea Maltoni, in virtù della elevata competenza ed esperienza, contraddistinta da elevata specificità, nell'ambito di interesse dell'Ente;

RITENUTO CHE l'affidamento diretto al Prof. Andrea Maltoni risponda ai principi di efficienza e di efficacia e quindi al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'Ente;

DATO ATTO CHE sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO CHE l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in tal caso sarà versato all'affidatario il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ("**Allegato 1**"), che regola il rapporto tra le parti;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse rilasciata, ai sensi all'art. 42 del d.lgs. 50/2016, dallo scrivente ed allegata al presente atto;

ACQUISITO il CIG Z6B326527E dal portale dell'ANAC;

VISTE le seguenti disposizioni:

- Art. 17 del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve essere coordinato con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "*Principi relative all'affidamento di contratti pubblici esclusi*", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;
- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Art. 107 del T.U.E.L. "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO Il Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018;

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
DETERMINA**

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di consulenza giuridica specialistica, avente ad oggetto la redazione di un parere legale pro veritate sul quesito "*ricognizione dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud, alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA e degli altri elementi subentrati dopo la stipula del contratto di affidamento, da sottoporre agli Organi dell'Ente per la valutazione degli eventuali atti di loro competenza*", al Prof. Andrea Maltoni, per un compenso di euro 20.000,00, oltre CPA e IVA.
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra le parti, che viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ("**Allegato n. 1**");
- 4) Di stabilire che l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Di impegnare a favore del Prof. Andrea Maltoni, la somma di Euro 25.376,00 esigibile nell'anno 2021 con imputazione sulla Missione 9, Programma 3, capitolo 701 dell'annualità 2021 del PEG

2021/2023, e di dichiarare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- 6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 07.07.2021:

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data _____

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud anche alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA. CIG: Z6B326527E. Assunzione impegno di spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data __07.07.2021

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147bis, D.Lgs. n. 267/2000

Data ____07.07.2021

Il Responsabile finanziario
Dott. Paolo Diprima

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Siena,

ALLEGATO 1

EGREGIO
PROF. ANDREA MALTONI
SEDE

Trasmissione via pec

Oggetto: lettera commerciale per regolamentare l'affidamento del servizio di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud anche alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA. CIG: Z6B326527E

La presente per comunicare che con Determinazione del Direttore Generale n. 199 del 07/07/2021, Le è stata affidato il servizio di cui all'oggetto.

La prestazione del servizio è regolata dalle condizioni di seguito rappresentate:

“CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA PER LA RICOGNIZIONE GENERALE DELLO STATO GIURIDICO DELLA CONCESSIONE ATO TOSCANA SUD ANCHE ALLA LUCE DELL'INTRODUZIONE DEL NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA

tra

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, in persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 267/2000 e della Deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 29/08/2017

e

il Prof. Andrea Maltoni, con sede in Bologna, Via Santo Stefano n. 3;

Premesso che:

- *con Determinazione del Direttore Generale n. 199 del 07/07/2021 si affidava, per le motivazioni ivi riportate, il servizio di consulenza legale specialistica per la ricognizione generale dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud anche alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA, per l'importo di euro 20.000,00 oltre CPA ed IVA;*
- *come precisato nella richiamata citata determinazione, l'Autorità si è avvalsa della facoltà di cui al punto n. 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di procedere alla stipula del contratto stabilendo, nel contempo, che l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, qualora, a seguito dei controlli di rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;*

- *le parti intendono disciplinare con il presente contratto le modalità e le condizioni di erogazione del servizio affidato;*

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. L'Autorità affida al Prof. Andrea Maltoni, con sede in Bologna, Via Santo Stefano n. 3, il servizio di consulenza legale specialistica, definito ai sensi dell'art. 2.*

2. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO

- 1. Il servizio ha per oggetto l'attività di consulenza legale specialistica mediante la redazione di un parere pro veritate su un tema definito nei seguenti termini di massima: "ricognizione dello stato giuridico della concessione ATO Toscana Sud, alla luce dell'introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA e degli altri elementi subentrati dopo la stipula del contratto di affidamento, da sottoporre agli Organi dell'Ente per la valutazione degli eventuali atti di loro competenza";*
- 2. Il testo preciso ed articolato del tema oggetto del parere sarà formulato dal Direttore Generale dell'Ente a seguito di un approfondito confronto preliminare con il consulente sulla situazione giuridica della concessione*
- 3. Nella risposta al quesito il Consulente dovrà altresì indicare all'Ente le possibili iniziative conseguenti agli esiti della ricognizione effettuata, da sottoporre agli Organi deliberanti dell'Ente, prospettando i possibili rischi di ciascuna alternativa;*
- 4. Prima della formalizzazione finale del parere richiesto il Consulente acquisirà dal Direttore Generale, mediante un confronto diretto ed immediato, una valutazione preliminare sui possibili impatti operativi delle soluzioni giuridiche prospettate, anche rispetto all'esigenza di garantire la continuità del servizio.*
- 5. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di cui al comma 4 potranno essere realizzate anche esclusivamente da remoto, mediante l'utilizzo di canali ITC (email, telefono, videoconferenza).*

3. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DURATA

- 1. La stipulazione del contratto avviene nella forma dello scambio di lettere commerciali via PEC.*
- 2. La durata dell'incarico decorre dalla data di stipula del presente contratto fino a 15 gg successivi al rilascio del parere pro veritate. Quest'ultimo dovrà essere emesso entro e non oltre 90 gg dalla trasmissione del testo finale del tema oggetto del parere richiesto di cui al punto 2.2, salvo il rispetto dei termini di sospensione feriale dall'1 al 31 agosto e salvo la facoltà delle parti di concordare un differimento di 30 giorni del termine di invio del parere;*

4. IMPORTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

- 1. L'importo del contratto per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2 ammonta ad euro 20.000,00 oltre CPA ed IVA.*

2. Il compenso sarà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Prof. Maltoni, per il 25% entro 30 giorni dalla trasmissione del testo finale del tema oggetto del parere di cui al punto 2.3, e per il residuo 75% entro 30 giorni dal rilascio del parere finale.
3. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni di cui all'art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG: Z6B326527E;
5. L'Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l'Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti.
6. L'appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere dell'Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Consulente assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare si impegnano a:
 - comunicare all'Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicheranno le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso e provvederanno a comunicare ogni variazione dei dati trasmessi;
 - effettuare le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all'appalto, con indicazione del CIG;
 - effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

6. RECESSO

1. L'Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 previo pagamento delle prestazioni eseguite.

7. CONFLITTI DI INTERESSE

1. Il Consulente dichiara che alla data della presente sottoscrizione non è a conoscenza di conflitti di interesse che potrebbero impedire l'assunzione dell'incarico professionale conferito con la stipula del presente contratto.

8. RISOLUZIONE

1. Se le prestazioni di cui all'art. 2 non saranno eseguite nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto, l'Autorità avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il Consulente dovrà conformarsi.
2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, per responsabilità del Consulente, l'Autorità provvederà a contestare in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) le inadempienze riscontrate. Il Consulente dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme di cui sopra) le proprie

controdeduzioni all'Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell'Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Autorità di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile salvo in ogni caso fatta salva l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del danno.

3. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato al Consulente il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute.

4. L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. In caso di risoluzione del contratto il Consulente si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Autorità, il Consulente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

10. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il Committente metterà a disposizione gli atti e la documentazione pertinenti di cui è in possesso.

2. Il Consulente si impegnerà a restituire senza ritardo alla Autorità i documenti dalla stessa ricevuta per l'espletamento dell'incarico qualora la stessa ne faccia richiesta.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare liberamente quanto elaborato dal Consulente in base al presente incarico.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente incarico sarà di competenza del Foro di Siena. Il presente incarico sarà disciplinato dalla Legge Italiana.

12. MODIFICHE ALL'INCARICO

1. Le Parti convengono che qualsiasi modifica e/o integrazione al presente incarico dovrà farsi di comune accordo e solo in forma scritta.

13. RISERVATEZZA

1. Il Professionista e l'Ente riconoscono il carattere confidenziale di ogni informazione, dato, documento, notizia di natura tecnica, economica, commerciale, amministrativa comunicata da una Parte nell'ambito dell'incarico (Informazione Riservata) e conseguentemente si impegnano a:

(i) non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo espresso consenso scritto della stessa;

(ii) non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi dall'espletamento dell'incarico.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere considerate Informazione Riservata:

(i) le informazioni che al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato la presente disposizione;

(ii) le informazioni che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti anche giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR 679/2016

1. I dati personali forniti dal Consulente sono raccolti per la gestione ed esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici.

2. Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.

4. I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.

5. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è l'Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri.

Si prega di restituire la presente lettera-contratto da Lei sottoscritta per integrale accettazione.

Il contratto si intenderà, pertanto, perfezionato all'atto della ricezione da parte dell'Autorità della Sua comunicazione, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)*